



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis-Fioritto

Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)

Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525

Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it



Allegato 4:
**Valutazione del comportamento
degli studenti**

Criteria per la valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, riportato nel DPR 22 giugno 2009, n. 122 risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- J favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
- J dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgvo n. 62 del 13/04/2017, la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

La valutazione, espressa in decimi, in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui sopra.

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio intermedio o finale, è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dei comportamenti:

- a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
- b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- a. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra;
- b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Le novità introdotte dal Decreto legge n. 137/2008, convertito, con modificazioni dalla Legge 30/10/2008 n. 169, e dal D.Lgvo 62/2017, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal DM 5/2009, hanno indotto l'Istituto a stabilire i seguenti criteri per la valutazione della condotta degli allievi:

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE:

INDICATORI	PRESTAZIONE	VALUTAZIONE
Gravità delle sanzioni disciplinari irrogate	Gravemente insufficiente	0.1-1.5
	Insufficiente	1.6-2.5
Livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione	Gravemente insufficiente	0.1-1.5
	Insufficiente	1.6-2.5
	TOTALE MASSIMO	5,00

VALUTAZIONE POSITIVA:

INDICATORI	PRESTAZIONE	VALUTAZIONE
Frequenza e puntualità	Sufficiente	1.2
	Discreto	1.3-1.6

INDICATORI	PRESTAZIONE	VALUTAZIONE
	Ottimo	1.7-2.0
Rispetto nei confronti dei docenti, del personale Ata, dei compagni, dell'ambiente scolastico e del Regolamento d'Istituto	Sufficiente	1.2
	Discreto	1.3-1.6
	Ottimo	1.7-2.0
Senso di collaborazione e spirito di gruppo	Sufficiente	1.2
	Discreto	1.3-1.6
	Ottimo	1.7-2.0
Rispetto degli impegni scolastici	Sufficiente	1.2
	Discreto	1.3-1.6
	Ottimo	1.7-2.0
Autonomia e responsabilità	Sufficiente	1.2
	Discreto	1.3-1.6
	Ottimo	1.7-2.0
	TOTALE MASSIMO	10,00